



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta - Andria - Trani

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 76
30/04/2020

OGGETTO:

SOSPENSIONE TERMINI DI VERSAMENTO ENTRATE TRIBUTARIE AI SENSI DELL'ART. 67 E 68 DEL D.L. 18/2020 PER SITUAZIONE EMERGENZIALE CORONAVIRUS.

L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di Aprile, alle ore 17:30 e seguenti, in Canosa di Puglia, nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Componente	Qualifica	Presenza
MORRA ROBERTO	Sindaco	Si
SANLUCA FRANCESCO	Vicesindaco	Si
DE MITRI MARCELLA	Assessore	Si
D'AMELIO MARIO ANTONIO	Assessore	No
PATRUNO FRANCESCO GIUSEPPE	Assessore	Si
GERARDI ANNA ALTOMARE	Assessore	Si
LENOCI SABINA ANNA	Assessore	No
LOPS FRANCESCO	Assessore	Si

Segretario Generale Dott. Giuseppe Longo assiste alla seduta.

L'assessore alle Finanze – Tributi rag. Francesco PATRUNO propone l'approvazione della seguente delibera che recepisce la proposta di sospensione dei versamenti/ rate scadenti tra l'8 marzo 2020 e 31 maggio 2020 delle entrate tributarie a seguito di istruttoria effettuata dal caposervizio tributi dott.ssa Maria Rosaria Pizzuto, e condivisa e ratificata dal Dirigente dott. Adriano Domenico Saracino che ha anche accertato l'assenza di situazioni di conflitto di interesse

PREMESSO che è in atto emergenza sanitaria di carattere nazionale causata dall'infezione da Coronavirus COVID-19, che ha portato all'adozione di stringenti misure volte a prevenire ed a limitare la diffusione del contagio con effetti negativi sull'economia nazionale che comporta la sospensione di ogni attività economica ad eccezione di quelle considerate come indifferibili;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

VISTI:

- il d.l. 23 febbraio 2020, n. 6 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni in Legge 13/2020;
- il d.p.c.m. 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il d.p.c.m. 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il d.p.c.m. 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il d.p.c.m. 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il d.p.c.m. 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

- il d.p.c.m. 9 marzo 2020, recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, provvedimento che estende le misure di cui all'art. 1 del d.p.c.m. 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale;

- il d.p.c.m. 11 marzo 2020 che ha disposto la sospensione sull'intero territorio nazionale dal 12/03/2020 e fino al 25/03/2020 di tutte attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, delle attività dei servizi di ristorazione e dei servizi alla persona;

- il d.p.c.m. 22 marzo 2020 che ha disposto la sospensione sul territorio nazionale di tutte le attività industriali e commerciali ad eccezione di quelle indicate nell'allegato al decreto fino al 3 aprile.

VISTE le disposizioni contenute nel d.l. 17 marzo 2020, n. 18 c.d. "Cura Italia" con il quale vengono adottate misure urgenti per il sostegno dell'economia e valide su tutto il territorio nazionale che, per quanto concerne gli adempimenti relativi alla fiscalità degli enti impositori, dispone:

- all'art. 67 la sospensione dei termini delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione, contenzioso dall'8 marzo al 31 maggio, impedendo in tal modo la maturazione di termini amministrativi dei procedimenti nella fase di gestione dell'emergenza;

- all'art. 68, comma 1, la sospensione dei termini di versamento scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020 relativamente alle cartelle di pagamento con estensione, al successivo comma 2, della ingiunzioni di pagamento e degli accertamenti esecutivi emessi dai Comuni.

RILEVATO che il decreto legge in commento non contiene disposizioni sulla sospensione dei versamenti ordinari né di altri documenti diversi da quelli indicati al punto precedente.

CONSIDERATO che il vigente regolamento comunale per l'applicazione del COSAP prevede:

Per le occupazioni permanenti:

a) per le nuove concessioni/autorizzazioni di occupazioni di spazi ed aree pubbliche rilasciate nel corso dell'anno, il versamento del canone è dovuto nel termine di 30 giorni dal rilascio della concessione/autorizzazione;

b) per le annualità successive a quella del rilascio della concessione/autorizzazione e per le occupazioni già in essere, il versamento va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Se tale data ricade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il 1° giorno feriale successivo;

c) il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione;

d) è ammessa la possibilità di pagamento rateale (rate di uguale importo) con le seguenti scadenze:

- per importi superiori a euro 250,00: 1^ rata entro il 31 gennaio; 2^ rata entro il 30 giugno;

Per le occupazioni temporanee:

a) il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione/autorizzazione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione;

b) è ammessa la possibilità di pagamento rateale (rate di uguale importo) con le seguenti scadenze:

- per importi superiori a euro 250,00: 1^ rata contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione; 2^ e 3^ rata entro distribuite entro il periodo di occupazione, e la quarta ed ultima rata entro la data di scadenza dell'occupazione, così come indicato obbligatoriamente nell'atto concessorio;

CONSIDERATO CHE:

- il vigente regolamento comunale per l'applicazione della TARI prevede, all'art. 32 Riscossione comma 2 Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Comma 3 2. Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero 3 rate. Le rate come sopra stabilite, hanno scadenza entro il 16 di ogni mensilità Il tributo per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241;

- nelle more della deliberazione di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, l'ente dovrà rideterminare sia le scadenze di versamento della TARI sia per la bollettazione verso le attività economiche sia verso le famiglie;
- il vigente regolamento generale delle entrate prevede, tra l'altro, la possibilità di dilazionare il debito maturato nei confronti dell'ente come risultante da atti di accertamento e da solleciti relativi alle entrate tributarie;

RILEVATO CHE:

- in materia di imposta comunale sulla pubblicità, ai sensi dell'art. 9 del d lgs 507/93 e come stabilito dall'art. 12 del regolamento Comunale deliberazione di C.C. n. 57 del 25.06.1994, la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione mentre per la pubblicità annuale l'imposta è corrisposta entro il 31 gennaio e può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a euro 1.549,37;

RITENUTO necessario, in considerazione della situazione di emergenza sopra descritte, agire mediante il differimento delle scadenze di versamento con particolare riferimento alle somme dovute dalle attività economiche al fine di dover sostenere i cittadini del territorio comunale nonché l'economia locale, adottando strumenti di sollievo nel contesto economico sanitario sopra descritto unito al divieto di spostamento e tenuto conto delle indicazioni contenute negli artt. 67 e 68 del citato d.l. 18/2020 che sospende i versamenti scadenti dall'8 marzo al 31 maggio, disponendo quanto segue:

- sospensione dall' 8 marzo al 31 maggio dei versamenti dell'imposta di pubblicità (ICP) e del COSAP. I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere ripresi a partire dal mese di giugno;
- sospensione di tutte le rateizzazioni in corso derivanti da accertamenti, ingiunzioni, avvisi di pagamento scadenti dall'8 marzo al 31 maggio delle entrate tributarie (ICI, IMU, TASI, TARI, ICP) e sul COSAP. I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere ripresi a partire dal mese di giugno;
- di non assumere alcuna determinazione in materia di versamenti IMU ordinaria anno 2020 trattandosi di scadenze fissate dalla norma nazionale comprendente la quota stato con sistema di autoliquidazione e tenuto conto del provvedimento nazionale in discussione sui tributi locali;
- di demandare a successivo provvedimento le modalità e le scadenze di emissione della bollettazione per il versamento della TARI ordinaria (bollettazione) dovuta per

l'anno 2020 sulla base delle risultanze dell'istruttoria in corso tenuto conto del provvedimento nazionale in discussione sui tributi locali.

RILEVATO che ai Comuni è riconosciuta potestà regolamentare dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i.;

RITENUTO opportuno rimettere in termini i contribuenti comunali, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari sia impedito da cause di forza maggiore, nonché sospendere e differire i termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore di detti contribuenti, interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili, limitatamente ai tributi comunali;

PRESO ATTO che le modifiche regolamentari sono di competenza del Consiglio Comunale, tuttavia, stante l'attuale contesto, non è possibile convocare tale organo in tempi brevi e, pertanto, si intende demandare all'Organo esecutivo il differimento dei termini delle scadenze relative alla fiscalità locale;

RILEVATO che l'intervento è dettato da motivi di necessità ed urgenza, stante la straordinarietà degli eventi epidemici senza precedenti;

ATTESO che il Consiglio Comunale, successivamente, provvederà ad assumere un'opportuna delibera con cui ratificherà quanto approvato dalla Giunta Comunale;

VISTE le sentenze nn. 4435 e 4436 del Consiglio di Stato del 23 luglio 2018, che attribuiscono alla Giunta Comunale il potere di intervenire in materia di tributi locali in situazioni di estrema necessità ed urgenza, con la successiva ratifica da parte del Consiglio Comunale;

CONSIDERATO che il presente provvedimento è giustificato da ragioni di urgenza dovute all'assenza di interventi del legislatore nazionale in ambito di sospensione dei versamenti della fiscalità locale;

PRESO ATTO che il presente atto è, altresì, giustificato da motivi di straordinarietà ed imprevedibilità degli eventi avvenuti in ambito sanitario, stante l'emergenza correlata all'epidemia del COVID-19;

VERIFICATO che la presente delibera di Giunta Comunale è caratterizzata dalla temporaneità degli effetti del provvedimento, correlata al perdurare dello stato di emergenza;

RICONOSCIUTI i requisiti d'urgenza del provvedimento da adottare, stante la necessità di procedere con rapidità a sospendere i termini di pagamento dei tributi locali di competenza del Comune;

CONSIDERATO, inoltre, il perdurare della condizione di emergenza derivante dall'estendersi dell'epidemia da COVID-19, che impone ai cittadini di limitare le uscite dall'abitazione di residenza, che mal si concilia con la necessità di rispettare gli adempimenti che afferiscono alla fiscalità locale;

RILEVATO che il provvedimento che si intende adottare ha, altresì, il fine di alleviare il disagio socio-economico che la situazione di pandemia ha generato e sta ulteriormente generando;

DATO ATTO CHE, sulla presente proposta, sono stati espressi i pareri favorevoli, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, dal Dirigente del Settore Finanze – Tributi – Personale ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. n° 267/2000;

DATO, ALTRESI', ATTO del visto di conformità, apposto ai sensi dell'art. 97 commi 2° e 4° del D. Lgs. n. 267/2000 dal Segretario Generale;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con voti favorevoli palesi unanimi;

DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

DI APPROVARE la narrativa e per l'effetto:

- sospendere dall'8 marzo al 31 maggio i versamenti dell'imposta di pubblicità (ICP) e del COSAP. I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere ripresi a partire dal mese di giugno;
- sospendere tutte le rateizzazioni in corso derivanti da accertamenti, ingiunzioni, avvisi di pagamento scadenti dall'8 marzo al 31 maggio delle entrate tributarie (ICI, IMU, TASI, TARI, ICP) e sul COSAP. I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere ripresi a partire dal mese di giugno;

2. **DI DARE ATTO** che tra le motivazioni di rilascio di dilazione del pagamento rientra la valutazione dello stato temporaneo di difficoltà dovuto alle criticità derivate dallo stato di emergenza da COVID-19;
3. **DEMANDARE** a successivo provvedimento le modalità e le scadenze di emissione della bollettazione per il versamento della TARI ordinaria (bollettazione) dovuta per l'anno 2020 sulla base delle risultanze dell'istruttoria in corso e tenuto conto del provvedimento nazionale in discussione sui tributi locali.
4. **NON ASSUMERE** alcuna determinazione in materia di versamenti IMU ordinaria anno 2020 trattandosi di scadenze fissate dalla norma nazionale comprendente la quota stato con sistema di autoliquidazione e tenuto conto del provvedimento nazionale in discussione sui tributi locali;
5. **DI PRECISARE** che il Consiglio Comunale provvederà, appena possibile, ad assumere un'opportuna delibera con cui ratificherà quanto approvato dalla Giunta Comunale
6. **DARE ATTO** che resta ferma la possibilità per il contribuente di versare volontariamente alle scadenze previste, anche se oggetto di differimento o sospensione;
7. **RINVIARE** a eventuale successivo atto la definizione di nuove misure rispetto a quelle determinate con il presente provvedimento, in ragione dello sviluppo sociale, normativo ed economico della situazione di emergenza in corso;
8. **PUBBLICARE** il presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune;
9. **TRASMETTERE** la delibera al concessionario gestore dei tributi del comune di Canosa di Puglia al fine di dare attuazione al presente provvedimento;
10. **DICHIARARE** l'immediata eseguibilità della delibera di approvazione della presente proposta di deliberazione.

Letto, approvato e sottoscritto:

Segretario Generale

Dott. Giuseppe Longo

Il Sindaco

Avv. Roberto Morra
